



UNC
CONSUMATORI.IT

CANONE RAI: rimborso si può chiedere anche online

16 settembre 2016

Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori

Dal 15 settembre si può presentare anche on line la richiesta di rimborso del canone RAI. Per avere informazioni ricordiamo che sono attivi gli sportelli Unc e Udicon sui siti delle associazioni.

Roma 16 settembre 2016 - Dal 15 settembre, il rimborso del canone addebitato in bolletta e non dovuto si può richiedere anche online, utilizzando l'applicazione disponibile sul sito internet dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it). Per accedere all'applicazione è necessario essere registrati ai servizi telematici Entratel o Fisconline.

Questa modalità si aggiunge a quelle tradizionali della posta raccomandata e della posta elettronica certificata (Pec), che erano già operative e restano ancora valide.

Possono chiedere rimborso non solo i titolari del contratto di fornitura di energia elettrica, ma anche gli eredi, che hanno pagato il canone tv non dovuto, tramite la bolletta della luce.

La richiesta di rimborso va sempre motivata, indicando uno dei sei codici associati alle singole motivazioni:

- codice 1: si è in possesso dei requisiti di esenzione (over 75 con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva;
- codice 2: il richiedente è esentato per convenzioni internazionali (diplomatici e militari stranieri);
- codice 3: si è già versato il canone con modalità diverse dall'addebito in bolletta (ad esempio con addebito sulla pensione).
- codice 4: se è stato addebitato due volte, ossia anche sull'utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica. In questo caso, la domanda vale anche come dichiarazione sostitutiva per richiedere il non addebito sulla propria utenza elettrica e comunicare il codice fiscale del familiare che già paga il canone mediante la sua fornitura elettrica. L'istanza di rimborso può essere presentata anche da un erede in relazione al canone tv addebitato sulla bolletta elettrica intestata ad un soggetto deceduto.
- codice 5: il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione

di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica.

- codice 6: altri motivi diversi dai precedenti.

Per l'invio a mezzo del servizio postale mediante raccomandata, ricordiamo che l'indirizzo è il seguente:

Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale 1 di Torino - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino. In quest'ultima ipotesi il modello deve essere presentato unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento.

E' anche possibile inviare la richiesta di rimborso tramite Pec, all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it: in questo caso, se l'istanza è firmata digitalmente, non è necessario allegare copia del documento.

Se, a seguito dell'esame della richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate, il rimborso risulta dovuto, le imprese elettriche dovranno erogare l'importo direttamente sulla prima bolletta utile oppure con altre modalità, purché sia assicurata all'utente l'effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni (dalla ricezione da parte delle imprese elettriche dei dati trasmessi dall'Agenzia delle entrate).

Ricordiamo ai consumatori che volessero informazioni o avessero bisogno di assistenza che **l'Unione Nazionale Consumatori e Udicon**, grazie al progetto "**Canone tv in bolletta. Assistenza ai consumatori**", finanziato dal **Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 388/2000 art. 148**, mettono a disposizione di tutti i cittadini i propri esperti che offriranno la consulenza in materia e aiuteranno coloro i quali volessero far richiesta di rimborso.

Per avere assistenza è possibile contattare l'Unione Nazionale Consumatori al numero 06-32600239 o mandare un'email all'indirizzo canonetv@consumatori.it e l' Udicon al numero verde 800305503 o inviare la tue richieste all'email canonetv@udicon.org.